



REGIONE
PIEMONTE

Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Foreste

enrico.gallo@regione.piemonte.it

foreste@regione.piemonte.it - foreste@cert.regione.piemonte.it

FAQ n.1: quali sono le norme da applicare nella redazione del progetto di dettaglio per gli interventi di miglioramento o recupero dei castagneti da frutto?

Nell'ambito del paragrafo "Progettazione di dettaglio relativa allo sviluppo, collaudo e adozione dell'innovazione" il bando fa riferimento, per gli interventi selvicolturali e per gli interventi di miglioramento dei castagneti da frutto, all'allegato I del regolamento forestale regionale (DPGR n. 8/R del 20.09.2011).

Tale regolamento si applica agli interventi previsti all'interno di formazioni forestali; cessa invece di essere applicabile dal momento dell'avvio degli interventi di recupero dei castagneti da frutto, se autorizzati secondo modalità definite dalla Giunta regionale con DGR n. 1-361 del 11 ottobre 2019.

Si evidenzia che l'intervento di recupero non è ammissibile in aree forestali inquadrabili come "Faggete" e "Querceti" o nei boschi di protezione diretta.

Nel caso di superfici agricole già in attualità di coltura, si applicano infine le buone prassi per la gestione colturale dei castagneti.

Nel caso le superfici siano oggetto di proposta di recupero, occorrerà pertanto sviluppare il progetto secondo i "Contenuti del progetto per il recupero dei castagneti da frutto" e i relativi "Allegati del progetto di recupero di castagneti [e noccioleti] da frutto" di cui all'allegato 2 alla DGR n. 1-361 del 11 ottobre 2019 "L.R. 4/2009, art. 3 comma 3. Approvazione delle disposizioni per l'autorizzazione al ripristino colturale di castagneti e noccioleti da frutto abbandonati".

L'ammissione a finanziamento, previa acquisizione del parere del settore competente in materia di attuazione dei programmi relativi alle produzioni vegetali e animali della Direzione Agricoltura, costituirà autorizzazione al progetto di recupero, ai sensi dell'art. 3 comma 4 del regolamento forestale regionale.

Successivamente al rilascio delle autorizzazioni necessarie e all'effettivo avvio dei lavori le aree oggetto di intervento saranno escluse dalla definizione di bosco, ai sensi dell'art. 3 comma 3 della l.r. 4/2009 e cesserà l'applicabilità del regolamento forestale regionale agli interventi previsti.

Occorre tuttavia precisare che:

1. l'autorizzazione regionale ha validità di tre anni dalla data del rilascio, fatto salvo il caso di progetti che prevedono esplicitamente la programmazione pluriennale degli interventi, per i quali la durata dell'autorizzazione può essere estesa fino a un massimo di 5 anni (DGR n. 1-361 del 11 ottobre 2019, Allegato 1, comma 8);
2. fino al rilascio delle autorizzazioni necessarie e all'effettivo avvio dei lavori le aree oggetto di ripristino colturale sono considerate bosco. (DGR n. 1-361 del 11 ottobre 2019, Allegato 1, comma 14);
3. i castagneti da frutto oggetto di recupero se nuovamente abbandonati o per i quali si intende attuare una diversa forma di gestione da quella autorizzata tornano ad essere considerati bosco. (DGR n. 1-361 del 11 ottobre 2019, Allegato 1, comma 15).



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Foreste

enrico.gallo@regione.piemonte.it

foreste@regione.piemonte.it - foreste@cert.regione.piemonte.it

La Deliberazione n. 1-361 del 11 ottobre 2019 è disponibile a questo link:

https://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2019/43/attach/dgr_00361_1050_11102019.pdf

Si rimanda anche alla guida “Castagneti da frutto in Piemonte. Gestione e recupero” pubblicata all'indirizzo

<https://www.regione.piemonte.it/web/temi/ambiente-territorio/foreste/alberi-arboricoltura/castagneti-frutto-piemonte-gestione-recupero> e disponibile presso la rete degli Sportelli Forestali e dei Punti Informativi Forestali.



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Foreste

enrico.gallo@regione.piemonte.it

foreste@regione.piemonte.it - foreste@cert.regione.piemonte.it

FAQ n. 2: nel caso di progetto per il recupero di castagneti da frutto, con quale dettaglio devono essere riportati gli interventi colturali e di manutenzione previsti?

Il progetto di recupero deve riportare gli elementi precisati dalla Deliberazione n. 1-361 del 11 ottobre 2019 all'Allegato 2, punto 5 nonché il piano degli interventi colturali e di manutenzione riferito ai primi 10 anni, così come previsto al successivo punto 6.

Dovrà in particolare essere riportata l'indicazione delle eventuali potature straordinarie, quantificando il numero di esemplari soggetti a potatura per classi dimensionali.

Tutti gli interventi dovranno essere quantificati utilizzando parametri presenti anche nel CME in modo da poter porre in relazione i contenuti del progetto con le diverse voci del CME.

Si precisa a questo proposito che la formalizzazione dei progetti di dettaglio inerenti il miglioramento / recupero dei castagneti da frutto può mantenere l'impostazione dei progetti di fattibilità allegati in fase di domanda di sostegno, con gli approfondimenti adeguati ai contenuti previsti dall'allegato 2 alla DGR n. 1-361 del 11 ottobre 2019.



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Foreste

enrico.gallo@regione.piemonte.it

foreste@regione.piemonte.it - foreste@cert.regione.piemonte.it

FAQ n. 3: è ammesso l'impiego di personale proprio dei beneficiari per lo svolgimento delle attività di cooperazione? possono essere rendicontate tali attività? Come si procede con riferimento alle attività di investimento?

L'impiego di personale proprio dei beneficiari (titolari/dipendenti di imprese o persone che non sono imprese) da parte dei soggetti partecipanti al gruppo di cooperazione è ammesso.

Per la realizzazione delle attività diverse dagli investimenti, quali quelle di coordinamento della cooperazione o di comunicazione, le spese sono rendicontabili tramite l'utilizzo dei costi standard per il personale approvati per le imprese agricole, per le imprese forestali e per il lavoro professionale, che ne quantificano l'importo.

In merito alla previsione di attività di investimento realizzate direttamente dai beneficiari, queste all'interno della progettazione di dettaglio sono ammesse, ma si evidenzia come le stesse risultino più onerose da gestire in termini di rendicontazione e meno performanti in termini di riconoscibilità dello sforzo profuso, rispetto alle attività realizzate mediante prestazioni esterne (rendicontabili a fattura), che dovrebbe pertanto costituire la modalità ordinaria per l'esecuzione delle attività.

Nel caso si valuti comunque di procedere con attività realizzate direttamente dai beneficiari, con riferimento alle attività di investimento occorre distinguere tra:

- **l'impiego di proprio personale** da parte dei soggetti partecipanti al gruppo di cooperazione, che è **ammesso e rendicontabile tramite l'utilizzo delle Unità di Costo Standard (UCS)** per il personale, approvati per le imprese agricole, per le imprese forestali e per il lavoro professionale, che ne quantificano l'importo;
- **l'utilizzo dei mezzi aziendali** (beni aziendali quali macchine e attrezzature), che è ammesso ma la cui spesa, **quale contributo in natura, non è rendicontabile**.

Così come precisato dalla scheda del CSR "6.42 SRG08 – SOSTEGNO AD AZIONI PILOTA E DI COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE", per il settore forestale, nelle more della definizione di costi unitari aggiornati, potranno essere applicate le "Unità di Costo Standard" calcolate ed approvate per l'applicazione della Misura 16 "Cooperazione" del PSR 2014-2022 del Piemonte, determinati ai sensi dell'art. 67, paragrafo 5, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1303/2013 in base ad un metodo di calcolo giusto, equo e verificabile, basato su dati storici verificati dei singoli beneficiari. Tali Unità di Costo Standard sono riportate dettagliatamente negli allegati al CSR "Metodologia calcolo somma forfettaria M16", "Metodologia costo standard lavoro agricolo e forestale M16", "Certificazioni costi standard e somme forfettarie M16".

Per approfondire si vedano:

- a) Regolamento (UE) 2021/2115 del 2 dicembre 2021, art. 83 (Forme di sovvenzioni) e art. 86 (Ammissibilità delle spese);



Direzione Ambiente, Energia e territorio

Settore Foreste

enrico.gallo@regione.piemonte.it

foreste@regione.piemonte.it - foreste@cert.regione.piemonte.it

b) Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, ed in particolare il paragrafo 4.7.3 (pagg 475-476) “Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale” del PSP (versione approvata del PIANO STRATEGICO PAC 2023 - 2027 del 11.12.2024);

c) il Paragrafo 5.8.3.6 “Contributi in natura” a pag 128 del testo vigente (Versione 5) del Complemento Sviluppo Rurale (CSR) 2023-2027 della Regione Piemonte con i relativi allegati, in attuazione del Piano strategico nazionale PAC (PSP) 2023-2027, adottato dalla Giunta regionale con DGR n. 2-941 del 31 marzo 2025, ed in particolare la Scheda di intervento SRG08 – SOSTEGNO AD AZIONI PILOTA E DI COLLAUDO DELL'INNOVAZIONE pag 475-480;

d) le specifiche “Disposizioni sul preventivo e la rendicontazione di spesa” approvate per il bando 1/2023 dell'Intervento SRG08 del CSR 2023-2027, di cui all'Allegato B della DD 851/A1614A/2023 del 13/11/2023. In esse lo specifico paragrafo “Contributi in natura” (pag 4 e 5), che richiama i paragrafi 4.7.3 “Elementi aggiuntivi comuni per gli interventi settoriali, per gli interventi di sviluppo rurale, oppure comuni sia per gli interventi settoriali che per gli interventi di sviluppo rurale” del PSP e il paragrafo 5.8.3.6 “Contributi in natura” del CSR.

In particolare, in merito ai contributi in natura:

- 1. i contributi consistono in prestazioni volontarie non retribuite da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia ovvero nell'utilizzo di beni di provenienza aziendale per la realizzazione degli investimenti;
- 2. il valore e la fornitura dei contributi possono essere valutati e verificati in modo indipendente;
- 3. il valore delle prestazioni volontarie non retribuito è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti rispetto al prezzario di riferimento e alla presenza di sufficienti garanzie circa la capacità di svolgimento e l'effettiva esecuzione delle prestazioni da parte del beneficiario e/o da membri della sua famiglia. Il valore dell'utilizzo dei beni aziendali è basato sull'utilizzo dei prezzari regionali di riferimento e da sufficienti garanzie circa la effettiva disponibilità in azienda degli stessi;
- 4. non sono riconosciute le prestazioni volontarie non retribuite nella realizzazione di opere edili fatte salve situazioni specifiche definite dalle AdG Regione Piemonte nei documenti attuativi del presente Piano;
- **5. il contributo pubblico di una operazione comprendente contributi in natura non può superare il totale della spesa massima ammissibile alla fine dell'operazione, ovvero la spesa accertata, decurtata del contributo in natura.**